

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta

Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151

e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 12/2013 DEL 12/10/2013*

Indice Argomenti:

1. Lo spesometro

LO SPESOMETRO

1. Premessa

Nel 2010 è stato introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell'imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. "spesometro").

A decorrere **dall'1.1.2012**, tale norma è stata modificata prevedendo che l'adempimento in esame, ove riferito alle operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della **fattura**, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, di **tutte** le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere quindi dal loro importo.

Per le operazioni **non** soggette all'**obbligo** di emissione della **fattura**, è stato invece confermato che la comunicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA.

2. Soggetti obbligati alla comunicazione

La comunicazione relativa al c.d. “**spesometro**” riguarda tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

In considerazione dell’applicazione generalizzata dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per tutti i soggetti passivi d’imposta, l’adempimento è previsto anche per:

- i soggetti in **contabilità semplificata**;
- gli **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i **curatori fallimentari** e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la **dispensa** dagli adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (c.d. “**forfettini**”);
- i soggetti che adottano il **regime contabile** agevolato c.d. per gli “**ex minimi**”.

3. Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- i c.d. “**nuovi contribuenti minimi**”;
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri **organismi di diritto pubblico**, limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.

4. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il soggetto **si è estinto** per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto **non si è estinto** per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.

5. Oggetto della comunicazione

Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle:

- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della **fattura**, indipendentemente dall'importo unitario dell'operazione;
- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali **non** sussiste l'**obbligo** di emissione della **fattura**, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA;
- operazioni in **contanti** legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto e soggetti equiparati e dalle agenzie di viaggio:
 - nei confronti delle **persone fisiche** di **cittadinanza diversa** da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano **residenza fuori** dal territorio dello Stato italiano;
 - di importo pari o superiore a **1.000,00 euro**.

Riguardo alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che

- il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, **non opera** nel caso in cui sia stata **emessa** la **fattura** su base volontaria ovvero a seguito di richiesta del cliente;
- per le **operazioni attive** relative agli **anni 2012 e 2013**, per le quali sia **emessa** la fattura, la soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, opera anche per le operazioni documentate da fattura da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati e delle agenzie di viaggio.

6. Operazioni escluse dalla comunicazione

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione:

- le **importazioni**;
- le **esportazioni "dirette"**, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione;
- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRA-STAT;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili).

7. Operazioni con paesi “black list”

Rispetto al previgente obbligo di comunicazione, non sono più contemplate, tra le esclusioni oggettive, le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi “*black list*”).

Tali operazioni, infatti, se **effettuate** a decorrere **dall’1.10.2013**, devono essere comunicate utilizzando obbligatoriamente il **nuovo modello**, approvato dall’Agenzia delle Entrate.

8. Operazioni pagate con carta di credito o di debito

Sono **escluse** dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate:

- nei confronti di contribuenti **non soggetti passivi IVA**;
- di importo pari o superiore a **3.600,00 euro**, **non** documentate da **fattura**;
- qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante **carte** di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

9. Utilizzo del nuovo modello di comunicazione

Il **nuovo modello** approvato dall’Agenzia delle Entrate:

- **deve** essere utilizzato per:
 - la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“spesometro”);
 - la comunicazione da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo almeno pari a 1.000,00 euro;
 - la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “*black list*”;
 - la comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino;
- **può** essere utilizzato, in luogo del tracciato indicato dall’Agenzia delle Entrate, per la comunicazione delle operazioni poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

Il nuovo modello:

STUDIO BELCASTRO

- **deve** essere utilizzato per:
 - la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“spesometro”), relative agli **anni 2012 e successivi**;
 - la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate **dal 29.4.2012**;
 - la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “*black list*”, **effettuate dall’1.10.2013**;
 - la comunicazione delle operazioni di acquisto presso operatori economici di San Marino, **annotate dall’1.10.2013**;
- **può** essere utilizzato per le comunicazioni delle attività di *leasing*, locazione e noleggio, relative agli **anni 2012 e successivi**.

10. Dati da indicare nella comunicazione

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati:

- in forma **analitica**;
- ovvero, in **forma aggregata**.

10.1 Comunicazione analitica

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.

In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:

- al momento della **registrazione**;
- ovvero, in mancanza, al momento di **effettuazione** delle operazioni.

Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in **forma analitica**, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all’**obbligo** di emissione della **fattura**, vanno comunicati:

- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per ciascuna **fattura attiva**:
 - la data del documento;
 - il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
 - per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna **fattura passiva**:
 - la data di registrazione;

STUDIO BELCASTRO

- il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
- la data del documento;
- per gli operatori che si avvalgono della semplificazione i dati relativi al **documento riepilogativo** riguardanti:
 - il numero del documento;
 - l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
 - l'ammontare complessivo dell'imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
 - l'importo della nota di variazione;
 - l'importo dell'eventuale imposta.

Per le cessioni o prestazioni **non** soggette all'obbligo di emissione della **fattura**, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, nonché per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in **forma analitica** presuppone che siano comunicati:

- l'anno di riferimento;
- il codice fiscale del cessionario/committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale:
 - per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi, al lordo dell'IVA.

10.2 Comunicazione aggregata

Per le operazioni documentate da **fattura**, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Ai fini dell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve far riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.

11. Modalità di presentazione delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via **telematica**:

- **direttamente**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli **intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle **specifiche tecniche** approvate dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

Gli intermediari abilitati sono **obbligati** a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica ed avvalendosi del servizio telematico Entratel:

- le comunicazioni predisposte per conto del soggetto passivo;
- le comunicazioni predisposte dal soggetto passivo per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

12. Termini di invio delle comunicazioni

Le comunicazioni telematiche relative allo "spesometro" riguardanti l'**anno 2012** devono essere effettuate entro:

- il **12.11.2013**, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **21.11.2013**, da parte degli **altri soggetti**.

Le comunicazioni relative agli **anni 2013 e successivi** devono essere effettuate entro:

- il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte degli **altri soggetti**.

13. Regime sanzionatorio

In generale, nelle ipotesi di **omissione** delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati **incompleti** o **non veritieri**, si applica la sanzione amministrativa **da 258,00 a 2.065,00 euro**.

STUDIO BELCASTRO

PRECEDENTI CIRCOLARI 2013

Numero	Del	Argomento
01/2013	15.01.2013	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Deducibilità dei costi dei veicoli aziendali (aggiornamento) La partita iva del cliente in fattura Rivalutazione terreni e partecipazioni La soppressione del ruolo agenti
02/2013	24.02.2013	Le scadenze fiscali per l'anno 2013
03/2013	10.03.2013	Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali La Pec (posta elettronica certificata) per tutti
04/2013	08.04.2013	L'art. 62 è ancora applicabile ai prodotti agro-alimentari Approvato decreto che sblocca debiti Pubblica Amministrazione
05/2013	06.05.2013	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2012 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2013 L'Inps non invia più i mod. F24 relativi ai contributi minimi annuali
06/2013	16.06.2013	La proroga dei termini di versamento delle imposte La doppia contribuzione Inps
07/2013	23.06.2013	Il Decreto del Fare: agevolazioni acquisti impianti e macchinari Il Decreto del Fare: dilazione somme iscritte a ruolo da Equitalia Il Decreto del Fare: non pignorabilità abitazione principale Equitalia
08/2013	30.06.2013	Rinviato l'aumento dell'iva Incentivi per l'occupazione giovanile Aumento dell'imposta di bollo Incentivi per le "start-up" al Sud Semplificazioni in materia di valutazione dei rischi
09/2013	04.08.2013	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
10/2013	17.09.2013	Incentivi all'assunzione per gli "under 30" Le movimentazioni bancarie in "entrata ed uscita" L'imu e le immobiliari di costruzione Conviene pagare subito le multe
11/2013	30.09.2013	L'aumento dell'iva al 22% Il finanziamento dei soci in contante è spia di evasione fiscale